

**CIRCOLARE TECNICA 01/10**

Milano, 4 febbraio 2010

**OGGETTO: Gli impedimenti di legge al pagamento dei debiti di fornitura da parte della pubblica amministrazione**

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		



## **GLI IMPEDIMENTI DI LEGGE AL PAGAMENTO DEI DEBITI DI FORNITURA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Dicembre 2009**

Introduzione .....	2
1. Il trattamento delle esposizioni verso la pubblica amministrazione nella vigilanza prudenziale .....	4
2. La sospensione per legge del pagamento dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione italiana.....	8
Appendice .....	11
1. Provvedimenti normativi di natura generale.....	12
2. Provvedimenti normativi di carattere eccezionale .....	17
3. Particolarità dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.....	18
Allegati.....	23



## Introduzione

Nel corso degli anni, le società di factoring, attraverso l'acquisto dei crediti vantati dalla propria clientela nei confronti della pubblica amministrazione (intesa come amministrazioni centrali dello Stato, regioni, province autonome ed enti pubblici territoriali e loro unioni, enti pubblici non economici, nonché ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo), hanno svolto attività di supporto non solo a favore dei cedenti ma anche a beneficio dei debitori ceduti pubblici.

Il ricorso al factoring ha consentito ai primi di avere le necessarie risorse di liquidità e lo sgravio della attività gestionale ed ai secondi un alleggerimento dalla pressione che il fornitore / appaltatore avrebbe altrimenti esercitato per ottenere il pagamento dei crediti, concretizzando quasi una sorta di "anticipazione speciale indiretta" alle pubbliche amministrazioni.

A fronte di ciò, tuttavia, l'attuale quadro normativo e regolamentare presenta numerose complicazioni per gli intermediari che acquistano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Bisogna infatti sottolineare come le esposizioni nei confronti del settore pubblico sono equiparabili a quelle verso le imprese sotto il profilo dell'esigibilità (ossia maturazione del diritto di credito) ma peculiari e differenziate sotto il profilo della liquidabilità (ossia maturazione del diritto al pagamento), in quanto assoggettate all'espletamento di complessi processi amministrativi di accertamento e di assegnazione delle risorse e alle modalità di finanziamento della spesa pubblica.

Inoltre, appare opportuno rimarcare come a tale complessità amministrativa si aggiungano spesso comportamenti non virtuosi da parte delle pubbliche amministrazioni che, oltre ad evidenziare pessime abitudini di pagamento, sono agevolati in taluni casi anche da previsioni normative o regolamentari che rendono più difficoltoso il recupero coattivo delle somme dovute da parte del creditore.

Tutto ciò appare in palese contrasto con la direttiva europea contro i ritardi di pagamento (2000/35/CE) e il successivo recepimento da parte del Governo Italiano con la Legge 231/2002. La stessa Commissione Europea afferma che "le amministrazioni pubbliche di taluni Stati membri hanno un atteggiamento riprovevole per quanto concerne il pagamento delle loro fatture"<sup>1</sup>, e anche il Governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che, per allentare i problemi finanziari delle imprese in questo momento di difficoltà, "Un ulteriore, più diretto sostegno potrebbe venire dalla riduzione nei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Commissione delle Comunità Europee, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione), 8 aprile 2009 (COM(2009)0126).

<sup>2</sup> Considerazioni finali del Governatore sul 2008, Banca d'Italia.



Il problema dei ritardi di pagamento da parte della P.A., soprattutto quando è conseguenza dell'applicazione di previsioni normative piuttosto che dell'effettivo decadimento del merito creditizio dell'Ente, inoltre, acquisisce ulteriore rilevanza dal punto di vista della vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia, a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari ex art. 107 Tub e le banche, in particolare con riferimento alla classificazione delle relative esposizioni nelle esposizioni "scadute" da oltre 90 giorni (termine prorogato a 180 giorni fino al 2011), alle quali si applica una ponderazione maggiore ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

Considerando che i tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione in Italia sono sovente superiori a 180 giorni, l'aggravio in termini di requisiti di capitale potenzialmente determinato dalla presenza nell'ordinamento italiano di provvedimenti che, direttamente od indirettamente, sospendono a tempo indeterminato i termini di pagamento dei debiti del settore pubblico è sicuramente considerevole per gli intermediari finanziari, ed in particolare per gli operatori del factoring, in virtù della rilevanza del settore pubblico per il mercato.

Scopo del presente documento è dare evidenza delle principali situazioni in cui la presenza di provvedimenti normativi, sia di natura generale che di carattere eccezionale e contingente, impedisce alle pubbliche amministrazioni di effettuare i previsti pagamenti relativamente ai propri debiti: in tali circostanze, avulse dalla capacità di solvenza del debitore PA, le banche e gli intermediari finanziari ex art. 107 titolari di crediti che ricadano nell'ambito di applicazione di questi provvedimenti, secondo quanto disposto dalla normativa di vigilanza prudenziale, possono posticipare il momento da cui far partire il conteggio dei giorni di scaduto per la classificazione delle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche in oggetto nel portafoglio "Esposizioni scadute" in funzione della relativa disciplina e dei provvedimenti assunti dalla pubblica amministrazione debitrice. Il documento mette inoltre in evidenza che in alcune di queste fattispecie risulta impossibile definire in anticipo un termine massimo entro il quale verrà effettuato il pagamento: in tali circostanze, in linea di principio, le relative esposizioni dovrebbero essere considerate come a scadenza indeterminata.

Nel primo paragrafo, si riassume brevemente il trattamento previsto dalla vigilanza prudenziale per le esposizioni verso la pubblica amministrazione, focalizzando l'attenzione sulle modalità di classificazione delle esposizioni nel portafoglio "Esposizioni scadute". Nel secondo paragrafo viene presentato, a titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività e completezza, un elenco ragionato delle principali norme da cui deriva la sospensione "ex lege" da parte della pubblica amministrazione dei pagamenti relativi ai propri debiti. L'Appendice e i relativi Allegati forniscono un estratto dei riferimenti normativi.



# **1. Il trattamento delle esposizioni verso la pubblica amministrazione nella vigilanza prudenziale**

Il trattamento delle esposizioni verso la pubblica amministrazione nell'ambito della normativa di vigilanza prudenziale, fa riferimento alle seguenti fonti normative e comunicazioni ricevute da Banca d'Italia:

- Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 7° aggiornamento del 9 luglio 2007 - Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»;
- Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 2° aggiornamento del 17 marzo 2008 – Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;
- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 8° aggiornamento del 16 dicembre 2009 - Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»;
- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – 1° aggiornamento del 10 dicembre 2009 – Matrice dei Conti delle Banche;
- Comunicazione Banca d'Italia n. 1020946 del 26 settembre 2008;
- Comunicazione Banca d'Italia n. 671906 del 18 giugno 2008,

e alla Circolare Tecnica di Assifact n. 10/08 in tema di “Esposizioni verso la Pubblica Amministrazione nella nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e gli intermediari finanziari”.

L'attuale normativa di vigilanza prudenziale (circ. 216 per gli intermediari finanziari e circ. 263 per le banche), che recepisce i principi del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti di capitale (Basilea II), stabilisce che per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito con la metodologia standardizzata, gli intermediari creditizi e finanziari debbano classificare le esposizioni in portafogli regolamentari, differenziati in base alla natura della controparte o alle caratteristiche del rapporto, a cui vanno applicati coefficienti di ponderazione diversificati in relazione alle valutazioni del merito creditizio rilasciate da ECAI o ECA riconosciute dalla Banca d'Italia.

In questo contesto normativo, le esposizioni verso la pubblica amministrazione, intesa come le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni, le province autonome e gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo, vengono ricondotte ai seguenti portafogli:

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali
2. Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico



### 3. Esposizioni verso enti territoriali

Ad ogni portafoglio regolamentare si applicano coefficienti di ponderazione diversificati in relazione alle valutazioni del merito creditizio della controparte rilasciate da ECAI o ECA riconosciute dalla Banca d'Italia. Qualora gli intermediari creditizi e finanziari non ricorrano alle valutazioni rilasciate da ECAI o ECA, si applica un fattore di ponderazione pari al 100%.

La tabella seguente riporta, per pronto riferimento, le classi di merito e le ponderazioni previste per i portafogli della Pubblica Amministrazione dalla nuova normativa di vigilanza prudenziale, con il raccordo con le valutazioni rilasciate dalle agenzie di rating accreditate, allo stato attuale, da Banca d'Italia.

Classe di merito di credito	Coefficienti di ponderazione del rischio		ECAI		
	Amministrazioni centrali e banche centrali	Intermediari vigilati, enti del settore pubblico, enti territoriali*	Moody's	Fitch Ratings	Standard & Poor's Rating Services
1	0%	20%	da Aaa a Aa3	da AAA a AA-	da AAA a AA-
2	20%	50%	da A1 a A3	da A+ a A-	da A+ a A-
3	50%	100%	da Baa1 a Baa3	da BBB+ a BBB-	da BBB+ a BBB-
4	100%	100%	da Ba1 a Ba3	da BB+ a BB-	da BB+ a BB-
5	100%	100%	da B1 a B3	da B+ a B-	da B+ a B-
6	150%	150%	Caa1 e inferiori	CCC+ e inferiori	CCC+ e inferiori

\*In base a quanto stabilito dalle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" per queste categorie si deve fare riferimento alla classe di merito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'Amministrazione Centrale dello Stato nel quale tali soggetti hanno la sede principale.

Le esposizioni che hanno le caratteristiche per la classificazione nel portafoglio "Esposizioni scadute (past due loans)", sono sempre incluse in questo portafoglio, indipendentemente dalla natura della controparte, e ad esse si applicano ponderazioni particolari pari al 150%, se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20% della stessa al lordo delle rettifiche, ovvero del 100%, se le rettifiche di valore sono pari o superiori al 20%.

Le esposizioni vantate nei confronti della Pubblica Amministrazione vanno classificate nel portafoglio "Esposizioni scadute (past due loans)" quando ricorrono i seguenti casi:



- 1) Sofferenze
- 2) Partite incagliate
- 3) Esposizioni ristrutturare;
- 4) Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (proroga a 180 giorni fino al 2011 poi il limite è ripristinato a 90 giorni);
- 5) Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e verso enti territoriali (per i quali non è stata ammessa la proroga dei 90 giorni) scadute/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Per queste esposizioni può essere applicato un approccio per transazione anziché l'approccio per controparte.

Per la rilevazione dell'esposizione nel relativo portafoglio, lo scaduto o lo sconfinamento devono avere carattere continuativo e devono essere rilevante.

L'esposizione complessiva verso il debitore ente pubblico "deve essere rilevata qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione."

In pratica ed in via di prima approssimazione, un credito nei confronti di una pubblica amministrazione scaduto da oltre 90 (o 180) giorni, passa da una ponderazione dello 0% o del 20% in funzione della natura della controparte (che corrispondono a un "peso" rispettivamente pari allo 0% e ad 1/5 del valore del credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali), ad una ponderazione del 150%, provocando così un aumento significativo dell'ammontare del patrimonio di vigilanza minimo che la banca deve possedere per rispettare i requisiti imposti dalla normativa.

La normativa di vigilanza, tuttavia, prevede un trattamento differenziato per le esposizioni verso la pubblica amministrazione relativamente all'identificazione delle esposizioni "scadute". Più precisamente, la Circolare 272 prevede che "Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge". Tale previsione risulta adesso estesa anche agli intermediari finanziari ex art. 107 con l'8° aggiornamento della Circolare 217.

La normativa recepisce quindi una rilevante novità riguardante il concetto di scadenza delle esposizioni verso la pubblica amministrazione, specificando meglio il momento da cui far partire il conteggio dei giorni di scaduto per la classificazione delle esposizioni in oggetto nel portafoglio "Esposizioni scadute". Condividendo le considerazioni in merito alle particolarità dei crediti verso il settore pubblico sotto il profilo della liquidabilità, la vigilanza prudenziale prevede che, a prescindere dalla data scadenza riportata sui documenti rappresentativi di crediti verso la pubblica amministrazione, è necessario che l'intermediario individui, per le singole tipologie di crediti, il termine previsto dalla relativa normativa per l'espletamento dei processi di assegnazione delle risorse finanziarie pubbliche e dei sub-procedimenti di accertamento della prestazione e/o di approvazione del credito.



Nell'interpretare tale disposizione sulla base delle esperienze dei propri Associati, l'Associazione ha precisato (Circolare Tecnica 10/09) che, in generale, un soggetto vigilato deve considerare scaduto un credito commerciale vantato nei confronti della PA quando:

- a) abbia riscontrato il completamento dei procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge alle PPAA ai fini della tutela dell'interesse pubblico e
- b) abbia verificato l'assenza di impossibilità legale dell'Ente di procedere al pagamento dovuto.

Nelle esposizioni verso l'Erario derivanti da cessioni di crediti d'imposta (IVA, IRPEG, ecc.), che sono tipicamente debiti fruttiferi privi di scadenza temporale definita, prevedendo esclusivamente l'obbligo di adempiere ad una data futura, il pagamento è assoggettato alla normativa specifica in tema di criteri di liquidazione e di controllo per la verifica della conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni. Tali crediti hanno quindi scadenza indeterminata, essendo previsto per questi crediti un tempo minimo prima del quale non possono essere liquidati ma non un termine massimo entro cui essere pagati.





## **2. La sospensione per legge del pagamento dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione italiana**

In base alle esperienze e alle buone pratiche dell'industria del factoring, per completamento dei procedimenti di verifica e liquidazione imposti per legge si intende:

- data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali
- data del perfezionamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)
- data di completamento del collaudo nell'ambito di contratti di fornitura.

Analogamente, per impossibilità legale dell'Ente di procedere al pagamento si può intendere:

- mancata assegnazione dei contributi / finanziamenti pubblici (comunitari, statali, regionali, di enti pubblici territoriali minori);
- provvedimenti inerenti le “Finanziarie” di anno in anno vigenti, modificative di precedenti provvedimenti di copertura di spese;
- provvedimenti di carattere generale od eccezionale e contingente che prevedono meccanismi tali da impedire direttamente o indirettamente alle pubbliche amministrazioni di procedere al pagamento dei propri debiti.

Nell'ordinamento italiano trovano infatti attuazione diverse norme e regolamenti che direttamente o indirettamente impediscono alla pubblica amministrazione di procedere al pagamento delle somme dovute a terzi, indipendentemente dalla disponibilità dei fondi.

Tale tipologia di norme è presente a tutti i livelli della PA, con riferimento sia alle amministrazioni centrali, che alle amministrazioni locali e agli enti a partecipazione pubblica. In alcuni casi, peraltro, non è possibile determinare una nuova scadenza in quanto il meccanismo di riequilibrio dei fondi destinati alla spesa pubblica dipende da fattori esogeni rispetto al rapporto fra il creditore e l'ente debitore e non prevedibili “ex ante”. I crediti, il cui pagamento viene sospeso in virtù di tali previsioni normative, dovrebbero pertanto (in linea di principio) essere considerati a scadenza indeterminata.

Con riferimento all'amministrazione centrale, si denotano in particolare due fenomeni che intervengono sui meccanismi di spesa da parte degli enti: la rivisitazione delle attribuzioni di spesa ai Ministeri (Appendice A2 e Allegato A), che provoca spesso storni dal bilancio della pubblica amministrazione di fondi destinati a spese già previste, e la perenzione amministrativa dei fondi.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008 – Appendice A3), ha ridotto da 7 a 3 anni il periodo di tempo necessario per la perenzione dei fondi di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo il quale i fondi stanziati per spese in conto capitale e non utilizzati entro tale periodo di tempo si intendono perenti agli effetti amministrativi. In conseguenza di ciò, è necessario



chiedere la re-iscrizione dei fondi al pertinente capitolo di spesa nel bilancio dello Stato degli esercizi successivi per poter procedere al pagamento: il pagamento del debito è quindi sospeso a tempo indeterminato (la procedura di riammissione può richiedere diversi mesi). Tutto ciò si lega peraltro con la normativa in tema di collaudo: i fondi destinati al pagamento dei beni consegnati al fornitore finiscono infatti sovente in perenzione amministrativa in quanto il collaudo viene effettuato oltre il termine previsto di tre esercizi.

Con riferimento alle amministrazioni e agli enti locali, si segnala in particolare l'adozione del cd. "Patto di stabilità interno" di cui agli artt. 77, 77-bis e 77-ter del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (Appendice A5 e Allegato C).

Tale disciplina prevede, per gli enti interessati (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), l'obiettivo del pareggio fra il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali dell'ente e un saldo finanziario di riferimento calcolato annualmente. In caso di inadempienza, sono previste pesanti sanzioni quali ad esempio la riduzione dei trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno, la limitazione degli impegni di spesa correnti e il blocco dell'indebitamento anche se finalizzato ad investimenti.

Tra le conseguenze dell'applicazione di questa normativa vi è la sospensione da parte degli enti interessati dei pagamenti relativi ai propri debiti, anche in presenza dei fondi necessari per procedere alla soddisfazione del creditore, al fine di contenere il saldo finanziario nei limiti di quello obiettivo: ne segue pertanto un ritardo di pagamento non imputabile ad un deterioramento del merito creditizio dell'ente, ma alla necessità per quest'ultimo di rispettare una previsione normativa.

Per la pubblica amministrazione italiana, inoltre, il quadro normativo vigente contiene particolari previsioni attraverso cui l'assoggettabilità ad esecuzione forzata dei beni a disposizione della pubblica amministrazione viene fortemente limitata o addirittura vietata. In particolare, alcuni provvedimenti di carattere normativo o regolamentare prevedono l'impossibilità di pignorare i fondi destinati, ad esempio, alla Protezione Civile, alle Forze Armate e ai Commissari governativi per la gestione delle emergenze. In tali casi, lo Stato centrale consente all'ente di effettuare acquisti e promettere pagamenti ai propri fornitori (che, soprattutto nei casi di emergenza, sono chiamati a notevoli sforzi finanziari e produttivi), impedendo però a questi ultimi il recupero coattivo delle somme dovute in caso di mancato pagamento da parte dell'ente.

Ad esempio, sono impignorabili:

- a) i tributi (Cass. 5 maggio 2009, n. 10284; per il testo integrale della sentenza, cfr. Appendice A9 e Allegato D);
- b) i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (Articolo 1 del D.l. 25 maggio 1994, n. 313 e convertito in l. 22 luglio 1994, n. 460, cfr. Appendice A10);
- c) i fondi spettanti agli enti locali presso contabilità speciali del Ministero dell'interno (Articolo 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, cfr. Appendice A12 e Allegato F);



- d) il conto di tesoreria intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia (Articolo 4, comma 5, della Legge 26 novembre 1993, n. 483, cfr. Appendice A13 e Allegato G).

Con l'art. 2, comma 89 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stato inoltre disposto il blocco, per l'intero 2010, delle azioni esecutive (anche se già intraprese) nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate, prevedendo peraltro che i relativi debiti insoluti producano esclusivamente gli interessi di legge (cfr. Appendice A14).

Un simile provvedimento è stato preso con riferimento alle strutture commissariali per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, i cui fondi erano già stati dichiarati impignorabili fino alla cessazione dell'emergenza (Articolo 3 del D.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella l. 27 gennaio 2006, n. 21, cfr. Appendice A11 e Allegato E): il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, che dispone la cessazione alla data del 31 dicembre 2009 delle relative missioni, sancisce inoltre la costituzione di una Unità stralcio per l'accertamento della massa attiva e passiva ed il blocco di ogni azione giudiziaria ed arbitrale nei confronti delle strutture commissariali (anche di quelle pendenti) fino al 31 gennaio 2011 (cfr. Appendice A15). Il decreto prevede inoltre che i debiti insoluti non producano alcun tipo di interesse o rivalutazione monetaria.

Le fattispecie normative descritte rappresentano alcuni esempi dei numerosi casi in cui la sospensione del pagamento da parte della pubblica amministrazione italiana deriva dall'osservanza di precise previsioni di legge e non dal deterioramento del merito creditizio dell'ente debitore. Quando ricorrono tali circostanze, gli enti pubblici sono impossibilitati a procedere al pagamento: i ritardi di pagamento superiori a 90/180, in questi casi, si inseriscono pertanto nel "normale" e giuridicamente ammesso meccanismo di pagamento del settore pubblico in Italia.

Il concetto di scadenza dell'esposizione deve tenere conto della specificità della pubblica amministrazione italiana: le banche e gli intermediari finanziari ex art. 107 titolari di crediti che ricadano nell'ambito di applicazione di questi provvedimenti, secondo quanto disposto dalla normativa di vigilanza prudenziale, possono posticipare il momento da cui far partire il conteggio dei giorni di scaduto per la classificazione delle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche in oggetto nel portafoglio "Esposizioni scadute" in funzione della relativa disciplina e dei provvedimenti assunti dalla pubblica amministrazione debitrice. A titolo di esempio, i crediti vantati dagli intermediari nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per cui la citata "legge finanziaria 2010" dispone il blocco delle azioni esecutive per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2010, possono essere riscadenzati al 1° gennaio 2011 in quanto prima di tale data non saranno pagati proprio in ragione della sospensione dei pignoramenti prevista dalla norma.

Si evidenzia inoltre che in alcune di queste fattispecie, pur in presenza di sistemi di gestione e monitoraggio del portafoglio crediti, non è tecnicamente possibile definire in anticipo un termine massimo entro il quale verrà effettuato il pagamento: in tali circostanze, in linea di principio, le relative esposizioni dovrebbero essere considerate come a scadenza indeterminata.



## APPENDICE

### 1. **PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI NATURA GENERALE**

- A1.** Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.
- A2.** Legge 5 agosto 1978, n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
- A3.** Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
- A4.** Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- A5.** Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

### 2. **PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE**

- A6.** Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

### 3. **PARTICOLARITÀ DELL'ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- A7.** Notifica del titolo esecutivo.
- A8.** Notifica del precetto.
- A9.** Impignorabilità dei tributi.
- A10.** Impignorabilità sulle contabilità speciali delle Prefetture, delle Direzioni di Amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza.
- A11.** Impignorabilità dei fondi destinati per la gestione dell'emergenza dei rifiuti.
- A12.** Impignorabilità dei fondi spettanti agli enti locali presso contabilità speciali del Ministero dell'interno.
- A13.** Impignorabilità del conto di tesoreria intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.
- A14.** Blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate
- A15.** Blocco delle azioni giudiziarie nei confronti delle strutture commissariali per la gestione dell'emergenza rifiuti



## **1. PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI NATURA GENERALE**

### **A1**

**Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78** (in Gazzetta Ufficiale, 1° luglio 2009, n. 150) - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102 - *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*:

«Art. 9 - *Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*

*1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:*

*a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:*

*1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*

*2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;*

*3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in*



*appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;*

*4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;*

*b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.*

*1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto*

*legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».*



## A2

**Legge 5 agosto 1978, n. 468** (in Gazzetta Ufficiale, 22 agosto 1978, n. 233) - *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*

*«Articolo 17 – Assestamento e variazioni di bilancio*

*Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.*

*Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre».*

Con riguardo all'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato ha emesso la *Circolare n. 18 del 22 aprile 2009*, con la quale ha esposto i criteri che le singole amministrazioni (tra le quali, i Ministeri) devono seguire in sede di proposta dei rispettivi assestamenti (**Allegato A**).

## A3

**Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440** (in Gazzetta Ufficiale, 23 novembre 1923, n. 275) - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.*

- *«Articolo 36 - I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo [\*] a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi»;*

- *«Articolo 61-bis – Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato».*

\* Il periodo di tempo necessario per la perenzione è stato ridotto da 7 anni a 3 anni, per effetto dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).





**Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** (in Suppl. ordinario n. 107 alla Gazz.Uff., 2 maggio 2006, n. 100) “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”

«Art. 141 – Collaudo dei lavori pubblici

*1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.*

- omissis –

*3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.*

- omissis –

*9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile».*

Il collaudo provvisorio segna il momento in cui il credito dell'appaltatore al pagamento del saldo viene ad esistenza ed è certo, liquido ed esigibile. Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza in numerose sentenze (Cass., sez. I, 16 maggio 2008, n. 12451; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. I, 16 novembre 2007 n. 23746 e Cass., sez. I, 29 luglio 2004 n. 14460; Cass., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13768; Cass., sez. I, 5 ottobre 2000, n. 13261; Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2003, n. 2007; Trib. Modena, sez. I, 1 ottobre 2007, n. 1684, in *Giurisprudenza locale – Modena 2007*; cfr. **Allegato B**).





## A5

**Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112** (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale, 25 giugno 2008, n. 147) - decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 - *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*:

- «Articolo 77 – Patto di stabilità interno – omissis -»
- «Articolo 77-bis – Patto di stabilità interno per gli enti locali – omissis -»
- «Articolo 77-ter - Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome – omissis -»

(per l'esame dei testi delle norme richiamate, cfr. **Allegato C**).



## **2. PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE**

### **A6**

**Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39** (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2009, n. 97) – decreto convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77 - *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione **Abruzzo** nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*

*«Articolo 6 - Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari*

*1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:*

*a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;*

*- omissis -».*



### **3. PARTICOLARITÀ DELL'ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**A7**

#### **Notifica del titolo esecutivo**

*«Nelle ipotesi di esecuzione nei confronti dell'amministrazione non è applicabile il principio giurisprudenziale in base al quale, nel caso di omessa opposizione al decreto ingiuntivo, va ritenuta applicabile estensivamente la disposizione di cui all'art. 654 comma 2, c.p.c., che esclude la necessità di una nuova notificazione del decreto esecutivo; ciò in quanto prevale la norma speciale di cui all'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. con modificazioni con l. 28 febbraio 1997 n. 30, nella versione risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 147, l. 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 44, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. con modificazioni con l. 24 novembre 2003 n. 326), che presuppone espressamente la notificazione del titolo esecutivo» (TAR Lazio Latina, 18 ottobre 2004, n. 995; nello stesso senso, Trib. Palermo, sez. II, 14 marzo 2007).*

**A8**

#### **Notifica del precetto**

Articolo 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, decreto convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30 - *Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997:*

*«Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto».*



## A9

### **Impignorabilità dei tributi**

*«La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (ai sensi degli art. 2740 e 2910 c.c.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Conseguentemente, per la realizzazione di crediti di terzi verso la p.a., non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l'ente e il contribuente» (Cass. 5 maggio 2009, n. 10284; per il testo integrale della sentenza, cfr. **Allegato D**).*

## A10

### **Impignorabilità sulle contabilità speciali delle Prefetture, delle Direzioni di Amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza**

Articolo 1 del D.l. 25 maggio 1994, n. 313 e convertito in l. 22 luglio 1994, n. 460 - *Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione e delle Forze armate e della Guardia di finanza:*

- *«i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza [...], comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica [...] non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180» (comma 1);*

- *«i pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi» (comma 2);*

- *«non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle*



*sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1» (comma 3).*

## **A11**

### **Impignorabilità dei fondi destinati per la gestione dell'emergenza dei rifiuti (cfr. Allegato E)**

Articolo 3 del D.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella l. 27 gennaio 2006, n. 21 - *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile:*

- *«fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati» (comma 1);*
- *«fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati» (comma 2).*

## **A12**

### **Impignorabilità dei fondi spettanti agli enti locali presso contabilità speciali del Ministero dell'interno (cfr. Allegato F)**

Articolo 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in Suppl. ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale, 29 dicembre, n. 301) - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)*

*«Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro e di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di*



*accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali».*

### **A13**

#### **Impignorabilità del conto di tesoreria intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia (cfr. Allegato G)**

Articolo 4, comma 5, della Legge 26 novembre 1993, n. 483 (in Gazzetta Ufficiale, 1 dicembre, n. 282) - *Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi*

*«Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra».*

### **A14**

#### **Blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate**

Articolo 2, comma 89, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 2009, n. 302 - Suppl. Ordinario n. 243) - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*

*« 89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori. ».*



**Blocco delle azioni giudiziarie nei confronti delle strutture commissariali per la gestione dell'emergenza rifiuti**

Articolo 3, comma 5, della Legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 2009, n. 302 - Suppl. Ordinario n. 243) - *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.*

« 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unita' stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. ».



## **ALLEGATI**

***ALLEGATO A: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA CENTRALE DELLO STATO N. 18 DEL 22 APRILE 2009***

***ALLEGATO B: NOTA ESPLICATIVA IN MERITO AL RITARDATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA P.A. PER IL MANCATO COLLAUDO DELL'OPERA***

***ALLEGATO C: PATTO DI STABILITÀ INTERNO***

***ALLEGATO D: CASSAZIONE CIVILE 5 MAGGIO 2009, N. 10284***

***ALLEGATO E: DISCIPLINA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA***

***ALLEGATO F: ARTICOLO 27, COMMA 13, LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448***

***ALLEGATO G: IL CONTO DI TESORERIA DEL MINISTERO DEL TESORO PRESSO LA BANCA D'ITALIA***





## ALLEGATO A

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA CENTRALE DELLO STATO N. 18 DEL 22 APRILE 2009

**OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.**

1. Nell'anno 2008 l'economia mondiale è entrata in recessione per effetto del propagarsi della crisi finanziaria all'economia reale. Nello stesso anno l'area dell'euro ha registrato un aumento del PIL soltanto dello 0,8% rispetto al 2,6 per cento del 2007.

Gli effetti della crisi si propagano nell'anno 2009 facendo presumere una contrazione dell'economia globale dell'ordine dello 0,7 per cento e la ripresa è prevedibile solo con l'anno 2010.

L'economia italiana, pur meno esposta ai rischi specifici della crisi per effetto del minore coinvolgimento del proprio sistema finanziario creditizio, risente ugualmente della crisi globale. Le stime di finanza pubblica portano a prevedere una significativa riduzione reale del PIL ed a prefigurare un consistente peggioramento dell'indebitamento netto per l'anno 2009, nei confronti di quello avvenuto nell'anno precedente.

In tale contesto, quindi, occorre una conferma della rigorosa impostazione dell'azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare con l'articolo 60 che ha previsto, per il triennio 2009 - 2011, il contenimento delle spese finali con riferimento alle diverse missioni, in presenza, peraltro, di un più ampio margine di discrezionalità per i Ministri, nella decisione politica di allocazione delle risorse disponibili nei programmi di spesa di loro pertinenza.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 2009 si inserisce in tale contesto, esplicitando una semplice

funzione di aggiustamento nel corso della gestione e si pone nell'ambito della manovra generale di bilancio, quale provvedimento di natura formale, volto essenzialmente a porre in essere modulazioni di risorse che restano peraltro tassativamente contenute negli importi stabiliti con la legge di bilancio.

2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Come è noto, poi, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 risulta impostato sull'ormai consolidata struttura basata su missioni, programmi, macroaggregati (unità di voto parlamentari) e centro di responsabilità, quest'ultimo costituendo la struttura amministrativa che gestisce le risorse per la realizzazione del programma di competenza.

Le proposte di assestamento dovranno ovviamente essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle suddette aggregazioni, tenuto conto della struttura del bilancio.

Ciò premesso, la concreta attività propositiva deve realizzarsi a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa attraverso la scheda "proposte assestamento 2009" dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da più schede costituenti un unico insieme, anche al fine di



addivenire all'opportuna aggregazione volta a consentire l'approvazione del Parlamento e la predisposizione dei prescritti allegati tecnici.

Le schede "proposte assestamento 2009" da utilizzare, inoltre, sono specifiche per le proposte di assestamento relative alla corrente gestione 2009 e, quindi, come per il decorso esercizio, le proposte medesime si collocano in un momento diverso e precedente a quelle che in seguito le Amministrazioni saranno chiamate a formulare per la predisposizione delle previsioni 2010. Per quest'ultimo adempimento verranno rese disponibili, a tempo debito, apposite schede e, a tal fine, si rinvia a specifica circolare che in prosieguo verrà diramata.

Per quanto concerne i dati contabili le schede in questione riportano, come di consueto, le previsioni del bilancio approvato dal Parlamento; le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della stampa delle schede stesse; quelle relative al provvedimento di assestamento ed il bilancio assestato risultante.

Le Amministrazioni potranno utilizzare il pacchetto schede "proposte assestamento 2009" (cfr. fac-simile allegato) per definire, a livello aggregato, per ciascun programma e macroaggregato (U.P.B.), le variazioni relative al provvedimento stesso.

Le schede per capitolo/pg, che sottostanno a quella relativa ad ogni macroaggregato, sono destinate, invece, a contenere le variazioni disaggregate che dovranno essere inserite nel sistema informativo. L'attività propositiva dovrà riguardare distintamente:

- a) la previsione di competenza (Cp);
- b) la previsione di cassa (Cs).

2.1 - Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste tenendo conto della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2 - Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, giova richiamare le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, prevista anche per la fase gestionale, recate dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare dal comma 5 che detta le procedure e gli strumenti per rimodulare tra i programmi, con il provvedimento di assestamento delle previsioni di bilancio, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito.

Tale flessibilità a disposizione delle Amministrazioni, è stata prevista dal suddetto articolo 60 – comma 3 – già ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dello Stato per il 2009, ed in proposito si richiamano le indicazioni e i chiarimenti forniti al riguardo con la circolare n. 21 (prot. 86761) del 24 luglio 2008, concernente le "Previsioni di bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009 - 2011. Budget per l'anno 2009". Alla predetta circolare si fa rinvio, quindi, specificamente per quanto riguarda i concetti di risorse rimodulabili, risorse non rimodulabili e competenze predeterminate per legge (fattori legislativi) ricomprese nell'una o nell'altra tipologia delle citate risorse, nonché sulla preclusione di utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Come già accennato, pertanto, le rimodulazioni di spesa, di cui al richiamato comma 3 dell'articolo 60, tra i programmi di ciascun Ministero, come definiti dalla legge di approvazione del



bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 (legge n. 204 del 2008), possono essere proposte ai fini di una loro riconsiderazione nel provvedimento di assestamento delle previsioni, e possono riferirsi esclusivamente all'esercizio in corso (2009) come dispone l'ultimo periodo del comma 5 del medesimo articolo 60.

Infine si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà :

- (a) verificare la congruità delle previsioni per le spese di personale aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;
- (b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi/unità previsionali di base (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilità delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio.

In particolare, poi, si ritiene necessario precisare i limiti che dovranno essere considerati ai fini della rimodulazione delle risorse da proporre con l'assestamento.

In primo luogo si rappresenta che tutte le variazioni in aumento devono risultare interamente compensate e tale compensazione si deve realizzare nell'ambito delle due tipologie di spesa individuate dal citato art. 60.

Pertanto non sarà possibile assentire a compensazioni di maggiori spese rimodulabili (non inderogabili) a carico di spese non rimodulabili (inderogabili).

Parimenti, risulteranno non accoglibili proposte di rimodulazione di risorse tra i programmi di missioni diverse ed a tal fine verranno messi a disposizione delle Amministrazioni prospetti – per il tramite degli Uffici centrali del bilancio - che evidenzieranno i dati della legislazione vigente per le missioni di spesa/programmi di pertinenza con l'indicazione del plafond complessivo delle risorse.

Per quanto previsto dal comma 5 del ripetuto articolo 60, le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero possono essere proposte anche con riguardo alle spese per interventi predeterminate per legge ricomprese tra le spese rimodulabili (non inderogabili) a favore delle spese di funzionamento (della stessa fattispecie non inderogabile) nel limite del 10 per cento degli interventi medesimi. Tali rimodulazioni, dovendo rientrare nel suddetto limite del 10% dovranno scontare quelle eventualmente effettuate con la legge di bilancio.

Si ribadisce, altresì, che è precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Si coglie l'occasione per rappresentare che le rimodulazioni che verranno accolte nel disegno di legge di assestamento 2009, potranno essere attuate, in via provvisoria nella fase gestionale, in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque nel limite del 10 per cento delle risorse finanziarie stanziare dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente da definire secondo la procedura prevista dal comma 5 in precedenza richiamato.

2.2.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta l'assoluta necessità che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinché l'attività propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni di cassa alle concrete capacità di spendita.



Particolare attenzione deve essere posta per gli stanziamenti relativi a spese per “trasferimenti”, i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

3. Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede “proposte assestamento 2009” che verranno rese disponibili dal 22 aprile p.v. attraverso il flusso assicurato dal Sistema di Contabilità Gestionale (SI.CO.GE.).

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio entro il 20 maggio 2009 le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

- le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla data del 22 aprile o non esposte nelle schede stesse;
- le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2008.

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare entro il 27 maggio 2009 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SI.CO.GE., dandone comunicazione all’Ufficio di coordinamento dell’Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale dovranno essere inviate, entro la data stessa, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede “proposte assestamento 2009” verranno messe a disposizione per mezzo di posta elettronica.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

\* \* \*

Si ringrazia e si assicura che le Amministrazioni potranno contare sulla consueta massima collaborazione degli Uffici centrali del bilancio.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



## ALLEGATO B

### NOTA ESPLICATIVA IN MERITO AL RITARDATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA P.A. PER IL MANCATO COLLAUDO DELL'OPERA

Un elemento che può ritardare notevolmente il pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti derivanti dall'esecuzione di appalti pubblici è il collaudo dell'opera, ossia la verifica che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto.

#### **Normativa di riferimento**

La normativa che disciplina il collaudo delle opere pubbliche è la seguente:

- d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” (di seguito, “Codice dei Contratti pubblici”);
- d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il “*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*” (di seguito, “Regolamento Merloni”).

Ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, le modalità di esecuzione delle operazioni di collaudo sono definite dal regolamento di attuazione del Codice, che, però, alla data odierna, non è stato ancora approvato. Di conseguenza, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, occorre fare ancora riferimento al Regolamento Merloni approvato con il d.p.r. n. 554/1999.

Ad ogni modo, l'art. 141 del Codice dei contratti pubblici - sebbene rimandi anch'esso alle disposizioni del regolamento di attuazione del Codice - contiene una regolamentazione sufficientemente dettagliata, in base alla quale, ai fini che qui interessano:

- il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno (1);
- il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;



- salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

### **Giurisprudenza**

Il collaudo positivo dell'opera segna il momento in cui il credito dell'appaltatore al pagamento del saldo viene ad esistenza ed è certo, liquido ed esigibile.

Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza in numerose sentenze:

(1) Tali termini erano già previsti dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (recante "*Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche*"), abrogato dall'art. 231, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, sulla base del quale si è pronunciata la giurisprudenza richiamata nel testo.

«*In tema di appalto di opere pubbliche, la rata di saldo è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato, dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 5, comma 4, l. 10 dicembre 1981 n. 741, dal momento che l'inutile decorso di tale termine, senza che l'Amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all'impresa, determina, per ciò solo, l'insorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo*» (Cass., sez. I, 16 maggio 2008, n. 12451; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. I, 16 novembre 2007 n. 23746 e Cass., sez. I, 29 luglio 2004 n. 14460).

«*In tema di appalto di opere pubbliche, le cessioni di crediti effettuate dalla cooperativa edilizia appaltatrice in favore della subappaltatrice nell'anno anteriore all'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della cedente, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 2, l. fall. se riguardano versamenti, effettuati dalla stazione appaltante al cessionario, aventi ad oggetto crediti non ancora venuti ad esistenza come quelli eseguiti "a saldo" prima dell'avvenuto collaudo ed accettazione dell'opera, essendo la cessione di un credito futuro priva di effetti traslativi; al contrario, sono opponibili alla liquidazione coatta amministrativa se riguardano acconti per stati di avanzamento lavori o revisioni prezzi dovuti ai sensi degli art. 33 e 35 del D.P.R. n. 1063 del 1962 e dell'art. 1 l. n. 700 del 1974 in corso d'esecuzione dell'appalto, trattandosi, in questo caso, di crediti certi, liquidi ed esigibili già entrati definitivamente nella sfera giuridico-patrimoniale dell'appaltatore*» (Cass., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13768).

«*Nel contratto di appalto, in mancanza di verifica, consegna e collaudo delle opere, il committente non può opporre le eccezioni di decadenza o prescrizione, non essendovi mai stata accettazione, e nemmeno formale consegna dei lavori. La mancanza dell'avvenuta consegna, verifica e collaudo delle opere appaltate, esclude l'esigibilità del credito per il pagamento del corrispettivo all'appaltatore, a norma dell'art. 1665, u. c., c.c., e comporta la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente emanato*» (Trib. Modena, sez. I, 1 ottobre 2007, n. 1684, in *Giurisprudenza locale – Modena 2007*).

«*Le riserve che, ai sensi degli art. 36 e 64 r.d. n. 350 del 1985, devono essere iscritte nel registro della contabilità dei lavori e poi confermate sul conto finale, rappresentano la mera dichiarazione di una pretesa patrimoniale, quindi non costituiscono un'intimazione di pagamento e tanto meno sono idonee a costituire in mora l'amministrazione appaltante, ex art. 1219 c.c. Infatti è solo con l'approvazione del collaudo che viene liquidato il credito dell'appaltatore, sulla base delle conclusioni del collaudatore, e, solo se accolte, individuano un credito certo, liquido ed esigibile e produttivo di interessi*» (Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2003, n. 2007).



*«In tema di appalto di opere pubbliche, soltanto l'approvazione del collaudo da parte della pubblica amministrazione pone fine all'appalto, costituendo essa lo strumento legale attraverso il quale l'amministrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accertare l'opera liquidando il credito dell'appaltatore, atteso che proprio per effetto dell'accettazione senza riserve sorge il vincolo a carico della pubblica amministrazione, per quanto concerne la liquidazione del corrispettivo, di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell'atto di collaudo, così esaurendosi ogni profilo del rapporto intercorso tra le parti; il sopradescritto regime non cessa di operare nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore in relazione alla disciplina dettata dall'art. 81 l. fall., atteso che detta norma attiene agli effetti della dichiarazione di fallimento su di un contratto di appalto in corso, ma non rileva al fine di stabilire quando l'appalto possa considerarsi concluso e quando il credito dell'appaltatore sia sorto» (Cass., sez. I, 5 ottobre 2000, n. 13261).*

La questione è di rilevante importanza in caso di cessione a terzi da parte dell'appaltatore dei crediti derivanti dal contratto di appalto, in quanto l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario l'inesistenza (e, quindi, l'inesigibilità) del credito, in ragione del mancato collaudo delle opere contrattuali.

### **Conclusioni**

Pertanto, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate:

- il credito al pagamento del saldo viene ad esistenza ed è certo, liquido ed esigibile soltanto a seguito del collaudo dell'opera, ossia con la sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, o del certificato di regolare esecuzione, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori;
- il credito suddetto sorge, altresì, nel caso in cui il collaudo non venga effettuato entro il termine di 6 mesi (o un anno, cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. n. 163/2006) dalla data di ultimazione dei lavori, qualora la stazione appaltante non fornisca la prova che l'omissione o il ritardo sono dipesi da fatto imputabile all'appaltatore;
- di conseguenza, l'esecuzione del collaudo può ritardare notevolmente l'incasso da parte del cessionario delle somme portate dalle fatture emesse dall'appaltatore a titolo di saldo dell'opera.





## **ALLEGATO C**

### **PATTO DI STABILITÀ INTERNO**

#### **DECRETO-LEGGE - 25/06/2008 , n. 112**

##### **EPIGRAFE**

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). -

Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

#### **TITOLO III**

##### **TITOLO III**

##### **STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA**

#### **CAPO III**

##### **CAPO III**

##### **PATTO DI STABILITÀ INTERNO**

Art.77

Patto di stabilità interno

Art. 77.

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative (1).

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale (2).

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede





all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione (3).

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (4).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

## **DECRETO-LEGGE - 25/06/2008 , n. 112**

### **EPIGRAFE**

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

## **TITOLO III**

### **TITOLO III**

#### **STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA**

## **CAPO III**

### **CAPO III**

#### **PATTO DI STABILITA' INTERNO**

Art.77 bis

Patto di stabilita' interno per gli enti locali (1)

Art. 77-bis.

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il



triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti (2).

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).



7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse (3).

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale (4).

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.] (5)

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con



decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno (6).

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 (7).

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.



17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilit  interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilit  interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonch  dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalit  e contenuti individuati tramite apposite convenzioni (8).

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilit  interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza (9):

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilit  interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione (10).

21. Restano altres  ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilit  interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76 (11).

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilit  interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilit  di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilit  interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007 (12).

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilit  interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosit  degli enti   determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere   determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente



virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)» del Dipartimento della Ragioneria e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,





con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilit  interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalit  stabilite con decreto del medesimo Ministero.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 41, lettera a), della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(3) Comma inserito dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(4) Comma inserito dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(5) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successivamente abrogato dall'articolo 7-quater, comma 9, lettera a), del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

(6) Per gli obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilit  interno per il triennio 2009-2011 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, vedi D.M. 15 giugno 2009. Per il monitoraggio semestrale del patto di stabilit  interno per l'anno 2009 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, vedi il D.M. 31 luglio 2009.

(7) Comma modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del D.L. 1  luglio 2009, n. 78.

(8) Comma modificato dall'articolo 2, comma 41, lettera d), della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(9) Alinea modificato dall'articolo 2, comma 41, lettera e), della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(10) Vedi l'articolo 2, comma 48, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(11) Vedi l'articolo 2, comma 48, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(12) Comma inserito dall'articolo 2, comma 41, lettera f), della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Tutti i diritti riservati -   copyright 2002 - Dott. A. Giuffr  Editore S.p.A.

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

## **DECRETO-LEGGE - 25/06/2008 , n. 112**

### **EPIGRAFE**

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). -

Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

## **TITOLO III**

### **TITOLO III**

#### **STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA**

## **CAPO III**



### CAPO III

#### PATTO DI STABILITA' INTERNO

##### Art.77 ter

Patto di stabilita' interno delle regioni delle province autonome (1)

##### Art. 77-ter.

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome (2).

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo (3).

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di





Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,



sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge



dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma inserito dall'articolo 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(3) Comma inserito dall'articolo 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



## **ALLEGATO D**

CASSAZIONE CIVILE 5 MAGGIO 2009, N. 10284

### **ESTREMI**

**Autorità:** Cassazione civile sez. III

**Data:** 05 maggio 2009

**Numero:** n. 10284

### **CLASSIFICAZIONE**

**ESECUZIONE FORZATA** Opposizione in genere

**ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI** In genere

**ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI** Beni impignorabili o relativamente pignorabili beni ed entrate pubbliche

Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi - Espropriazione nei confronti degli enti pubblici - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Pignorabilità presso le banche delegate alla riscossione di tributi di crediti dell'ente pubblico - Inammissibilità - Fondamento - Intervento esaurimento del rapporto tributario tra ente pubblico e contribuente - Rilevanza - Esclusione. Esecuzione forzata - Opposizione - Beni oggetto dell'esecuzione - Natura pubblicistica - Questione di merito - Incidenza sulla giurisdizione del g.o. - Esclusione.

### **INTESTAZIONE**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente -

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

- ricorrente -

contro

VANGUARD SRL, AFIN SPA, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA, FINCISA SPA, CERAMICHE MASTER PAVIMASTER SRL, GRUPPO CES SPA, ELBA CERAMICHE PONTEFOSSA SPA, CERAMICHE FINELBA SFA, TILENET SRL, SPORTING CARS SRL, FIN



NORDICA SPA, SIC SFA, AZD AGRICOLA CA' NOVA SRL, KABACA SPA, FIN ANZ SPA, MEGARON SRL, COTTO ARENA SRL, VANGUARD CERAMICHE SRL EURO FINANZIARI A SRL, GRUPPO ELBA SPA, ALCE SRL IN LIQ, CERAMITE SRL, VIVA SRL, BANCA P EMILIA ROMAGNA SCARL, TAGINA CERAMICHE D'ARTE SPA, FALL ATLANTIC ZENITH CERAMICA SPA, SENIO SRL, CERAMICHE DELLA CA' PIROTA SRL, FIN LA ROCCA SRL, FIBERTEK SRL, THERMAL CERAMICS ITALIANA SRL, CREDIT SPA, CERAMICHE BRENNERO SPA, GRUPPO BETA SPA, CLESSIDRA SRL, CERAMICHE GAMBARELLI SRL, ESSEGI GROUP SRL, TORRIANA SRL, EMILCERAMICA SPA, SPERANZA SPA, CAOLINO PANCIERA SPA, MINERARIA GHIRLANDINA SRL IN LIQ. BI BENI IMMOBILI SPA, MONOFORTE IND CERAMICA SRL IN LIQ, BIZTILES SPA;

- intimati -

sul ricorso 16240-2004 proposto da:

SIC SPA, AZD AGRICOLA CANOVA SRL, KABACA SPA, FIN ANZ SPA, TAGINA CERAMICHE D'ARTE SPA, FALL ATLANTIC ZENITH CERAMICHE SPA, SENIO SRL, DELLA CA' PIROTA SRL, FIN LA ROCCA SRL, THERMAL CERAMICS ITAL SRL, CERAMICHE BRENNERO SPA, GRUPPO BETA SPA, CERAMICHE GAMBARELLI SRL, ESSEGI GROUP SRL, SICER SRL, EMILCERAMICA SPA, SPERANZA SPA, CAOLINO PANCIERA SPA, MINERARIA GHIRLANDINA SRL IN LIQ, BI BENI IMMOLI SPA, MONOFORTE IND CERAMICA SRL IN LIQ, BIZTILES ITAL SPA, VANGUARD SRL, AFIN SPA, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA, FINCISA SPA, CERAMICHE MASTER PAVIMASTER SRL, GRUPPO CBS SPA, ELBA CERAMICHE PONTEFOSSA SPA, FINELBA CERAMICHE SPA, TILENET SRL, SPORTING CARS SRL IN LIQ, FINNORDICA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato MANISCALCO FABIO, rappresentati e difesi dall'avvocato LANCELOTI FILIPPO; tutti con procure in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti -

e contro

MIN ECONOMIA FINANZE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 109/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, sezione prima civile emessa il 10/10/2003, depositata il 16/01/2004; rg.n. 1385/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI; udito l'Avvocato GENTILI PAOLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto il rigetto principale, assorbito l'incidentale.

## **FATTO**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società Tagina Ceramiche ed altre pignoravano, per la soddisfazione coattiva del loro diritto al rimborso della cd. taxa sulle società per il cui pagamento la P.A. era stata condannata - L. 2.302.112.000, oltre accessori - ai sensi degli artt. 543 e segg.

## **FATTO**



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Tagina Ceramiche ed altre pignoravano, per la soddisfazione coattiva del loro diritto al rimborso della cd. taxa sulle società per il cui pagamento la P.A. era stata condannata - L. 2.302.112.000, oltre accessori - ai sensi degli artt. 543 e segg. cod. proc. civ. i crediti che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna doveva riversare all'Ufficio Provinciale dell'IVA essendo stata delegata dai contribuenti a versare detta imposta.

Il Ministero delle Finanze, a cui era stato notificato il pignoramento il 19 aprile 2001, si opponeva deducendo l'impignorabilità delle somme in quanto derivanti dall'esercizio del potere di imposizione tributaria, con obbligo dell'istituto bancario delegato di trasferimento all'ente impositore.

Il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione.

Con sentenza del 16 gennaio 2004 la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello affermando che la natura pubblicistica delle somme riscosse dalle banche per conto dello Stato non le rende impignorabili da parte del creditore della P.A. non avendo già ricevuto, per legge o provvedimento amministrativo, destinazione concreta ad un pubblico servizio, ossia ad un'attività indirizzata all'attuazione di una funzione istituzionale della P.A., nel qual caso soltanto essendo indisponibili per effetto dell'art. 828 c.c..

Ed infatti, pur se con la consegna dei ruoli i crediti non si trasferiscono dall'ente impositore all'esattore, tuttavia, poichè gli importi riscossi rimangono custoditi dall'istituto di credito che, anche dopo la riscossione e il versamento sul conto della tesoreria, continua a doverli custodire e a doverne dare il conto, ciò significa che non sono disponibili da parte dell'ente impositore e perciò sono pignorabili presso terzi. Tale soggezione al pignoramento non è impedita neppure dall'iscrizione nel bilancio preventivo dell'ente se le entrate non sono già vincolate a specifiche destinazioni, come invece ad esempio per i contributi e proventi destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 12. La conferma dell'esattezza di tale tesi è che il D.L. n. 48 del 1995 e D.L. n. 132 del 1995 (art. 5) che prevedevano l'impignorabilità delle somme derivate da tributi e detenute da banche concessionarie del servizio di riscossione, da uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici finanziari non sono stati convertiti in legge in quanto le pretese tributarie che si concretizzano in somme di danaro a mani del comune o della banca incaricata della riscossione non giustificano la differenza tra la somma di danaro frutto di imposta o taxa e quella frutto di compravendita o locazione a meno che, come per i contributi di urbanizzazione, abbia una destinazione pubblicistica ed infatti in questo caso la legge ne ha previsto il versamento su cc vincolato (L. n. 10 del 1977, art. 12). Inoltre tra le spese obbligatorie dell'ente impositore da iscrivere in bilancio vi sono quelle destinate all'esecuzione dei giudicati ed è così superabile l'affermazione secondo la quale le entrate tributarie sono vincolate alle destinazioni previste in bilancio; e mentre i beni necessari per l'espletamento di funzioni pubbliche sono chiaramente individuabili, il danaro non assume forma o aspetto diverso a seconda che debba soddisfare o meno spese iscritte in bilancio, a meno che una legge o un provvedimento amministrativo ne determinino l'univoca destinazione ad un servizio pubblico (art. 828 c.c., comma 2). Viceversa, come anche affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 138 del 1981, l'art. 828 c.c., u.c. e art. 514 c.p.c., n. 5 non comportano il principio dell'inespropriabilità del danaro e dei crediti dello Stato o degli enti pubblici poichè la posizione della P.A. è analoga a quella di ogni altro debitore e l'iscrizione in bilancio in sè, non essendo idonea costituire un vincolo in senso tecnico, è idonea a paralizzare l'azione esecutiva del cittadino.



Ricorre per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze cui resistono la s.p.a. Tagina Ceramiche d' Arte ed altre società, che propongono altresì ricorso incidentale condizionato.

## **DIRITTO**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- I ricorsi devono esser riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..

Devono essere esaminati pregiudizialmente il rilievo di inammissibilità del ricorso principale formulato dalle controricorrenti ed il ricorso incidentale condizionato proposto dalle stesse per non avere i giudici di appello dichiarato inammissibile il gravame del Ministero dell'Economia e delle Finanze per carenza di interesse del medesimo poichè, a decorrere dal primo gennaio 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57 e ss., l'Agenzia delle Entrate, divenuta titolare di tutti i rapporti sostanziali tributari, è subentrata al Ministero delle Finanze nell'obbligo di rimborsare la tassa sulla società a favore delle odierne resistenti e controricorrenti a cui il Ministero delle Finanze era stato condannato dalla sentenza del Tribunale di Roma, e sia poichè dalla medesima data la predetta agenzia, per effetto del D.M. 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1, lett. c), è subentrata nel rapporto con le aziende di credito delegate alla riscossione dei tributi, terze presso le quali le società creditrici avevano proceduto al pignoramento dei crediti tributar (IVA). Queste circostanze sono state evidenziate dallo stesso Ministero nel giudizio di primo grado, ma sono state ritenute tardive dal Tribunale di Modena perchè non formulate nell'atto di opposizione.

1.2- Il rilievo e il ricorso incidentale condizionato vanno respinti.

Ed infatti il limite alla rilevabilità d'ufficio della questione della legitimatio ad causam in ogni stato e grado del processo, poichè attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, è costituito dal giudicato che nella specie si è esplicitamente formato allorchè, dopo la pronuncia del giudice di primo grado - sentenza del Tribunale di Modena del 28 maggio 2002 - che ha dichiarato inammissibile il relativo rilievo perchè il Ministero delle Finanze lo aveva sollevato tardivamente, non avendolo proposto nell'atto di opposizione all'esecuzione, la statuizione non è stata censurata in secondo grado, con la conseguenza che era preclusa ai giudici di appello, ed ora a questa Corte, la rilevabilità d' ufficio della questione.

1.3 - Rilevano subordinatamente le ricorrenti incidentali la necessità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti delle società che non hanno eletto domicilio presso l'avv. Daniela Brioli.

Il rilievo è infondato.

Ed infatti quanto alle s.p.a. Gruppo Elba, Cotto Arena, Eurofinanziaria e Ceramite, il ricorso principale del Ministero è stato validamente notificato presso il domicilio dell'avv. Brioli, poichè risulta dalla comparsa di risposta in appello che le stesse sono state incorporate o hanno mutato denominazione in società che si sono costituite eleggendo tale domicilio (cioè la Gruppo C.B.S. ha incorporato la s.p.a. Gruppo Elba; la Cotto Arena ha cambiato la denominazione in Biztiles; la Kabaca ha incorporato la Ceramite; la Afin ha incorporato la Eurofinanziaria); quanto invece alla notifica del ricorso principale presso il medesimo avv. Brioli alla s.p.a. Cedit e alle s.r.l. Megaron, Alce e Viva - che peraltro all'atto del pignoramento presso terzi avevano eletto domicilio presso l'avv. Filippo Lancellotti, (che a sua volta con la comparsa di risposta in appello aveva eletto domicilio presso l'avv. Brioli) - non sussiste alcun litisconsorzio necessario con le predette società perchè l'unità del processo in cui sono confluiti





più pignoramenti (art. 493 c.p.c., commi 1 e 2) non altera nè incide sull'individualità di ciascuno di detti atti esecutivi che permangono indipendenti l'uno dagli altri (art. 493 c.p.c., u.c.) e perciò le vicende processuali di ciascun creditore pignoratizio non interferiscono con quelle degli altri.

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 828 e 1264 c.c. e art. 543 c.p.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

La Corte di merito ha applicato il noto principio sul danaro contante a disposizione della P.A. presso il suo servizio di Tesoreria, ma nella fattispecie il pignoramento non è diretto, bensì presso le banche delegate a ricevere i versamenti periodici dell'IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, che devono versare entro cinque giorni in tesoreria, e quindi sono crediti di imposta, tant'è che il versamento è effettuato per conto del contribuente. Ammettere la relativa pignorabilità è come ammetterla per i crediti tributari presso i contribuenti. Invece detti crediti sono impignorabili in quanto avendo ad oggetto entrate dell'amministrazione finanziaria realizzate nell'esercizio del potere di imposizione tributaria e riscosse dall'istituto delegato nell'esercizio del potere concessogli dall'ente impositore, sono impignorabili ed insuscettibili di compensazione ai sensi dell'art. 1246 c.c., n. 4, anche quando sono giacenti presso lo stesso, ed anche se siano pignorati per estinzione di debiti dell'ente pubblico, restando anche in tal caso la discrezionalità dell'ente sulla precedenza dell'adempimento, mentre il privato non ha azione esecutiva ed il G.O. non ha giurisdizione.

Infatti per principio detti crediti sono destinati a provvedere l'ente pubblico dei mezzi necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali, sia che tale vincolo sussista in forza di legge o atto ammetterla per i crediti tributari presso i contribuenti. Invece detti crediti sono impignorabili in quanto avendo ad oggetto entrate dell'amministrazione finanziaria realizzate nell'esercizio del potere di imposizione tributaria e riscosse dall'istituto delegato nell'esercizio del potere concessogli dall'ente impositore, sono impignorabili ed insuscettibili di compensazione ai sensi dell'art. 1246 c.c., n. 4, anche quando sono giacenti presso lo stesso, ed anche se siano pignorati per estinzione di debiti dell'ente pubblico, restando anche in tal caso la discrezionalità dell'ente sulla precedenza dell'adempimento, mentre il privato non ha azione esecutiva ed il G.O. non ha giurisdizione.

Infatti per principio detti crediti sono destinati a provvedere l'ente pubblico dei mezzi necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali, sia che tale vincolo sussista in forza di legge o atto amministrativo emesso nell'esercizio di una pubblica potestà - entrate tributarie e sovvenzioni regionali in favore del Comune - sia se successivamente imposto su entrate originariamente di natura privatistica, e questo è il presupposto del relativo potere di riscossione.

2.1- Con il secondo motivo il Ministero deduce la nullità del pignoramento avvenuto presso la banca, non qualificabile come terzo debitore perchè detentrica di somme dei contribuenti deleganti, debitori dell'IVA, aggiungendo che per effetto di una delegazione di pagamento non ancora eseguita le somme non sono entrate nella disponibilità dell'Ente impositore.

I motivi, connessi, sono fondati nei limiti di seguito esposti.

2.2- Vanno innanzi riaffermati i principi secondo i quali a seguito della sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, pronunciata dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo o tributario, il concreto versamento della somma medesima integra un atto dovuto, rispetto al quale la P.A. debitrice manca di potere discrezionale, in relazione agli interessi pubblici da essa perseguiti. Pertanto, in caso di inerzia dell'amministrazione, deve ritenersi che la situazione del creditore ha natura e consistenza di diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario con l'esecuzione forzata per espropriazione, secondo le norme del codice di rito - ovvero





instaurando il giudizio di ottemperanza a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 se il diritto al rimborso del tributo è stato riconosciuto, come nella specie, con sentenza passata in giudicato (Cass. 358/2004) - con l'ulteriore conseguenza che l'ostacolo rappresentato dalla natura del bene appartenente alla amministrazione stessa colpito con l'azione esecutiva, non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, ma da luogo ad una questione di pignorabilità del bene, rilevante solo sul merito dell'opposizione della amministrazione stessa, diretta a contestare l'espropriabilità delle cose staggite (S.U. 740/1999).

Pertanto i diversi rilievi al riguardo espressi nel primo motivo di ricorso vanno respinti.

2.3- Fondate invece sono le censure sull'impignorabilità delle somme versate dai contribuenti mediante delega ad un' azienda di credito, obbligata ex lege a svolgere il relativo servizio, se avente i requisiti legalmente richiesti (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, S.U. 8409/2008).

Dispone infatti la L. n. 751 del 1976, art. 12: "I pagamenti di imposta sul valore aggiunto .. devono effettuarsi mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito dell'art. 54 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (comma 1) e successive modificazioni.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio della imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante, (secondo comma).

Con decreto del Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro per il Tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli. (comma 3).

L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, nel termine previsto, l'imposta al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale, per ogni giorno di ritardo". (comma 5).

Da queste disposizioni emerge che il legislatore, nel disciplinare il versamento diretto dell'IVA tramite azienda di credito, alternativo al sistema di riscossione affidato al concessionario del relativo servizio (L. n. 657 del 1986, art. 1, comma 1, lett. b) e D.P.R. n. 43 del 1988, art. 2, comma 1, lett. b)) ha mantenuto la qualifica originaria di imposta all'obbligazione della delegata di riversamento all'ufficio finanziario; ha disciplinato con normativa primaria e secondaria ogni fase del riversamento (L. n. 751 del 1976, cit., L. n. 657 del 1986 cit., D.M. 22 aprile 1989, D.M. 22 novembre 1991, D.M. 25 settembre 1995 e D.M. 16 ottobre 1996); ha assoggettato a sanzione penale l'azienda delegata che non lo effettui nel termine inderogabile di cinque giorni. Tale regolamentazione procedimentale pone l'amministrazione pubblica in una posizione di supremazia nei confronti dell'azienda a tutela del potere pubblico impositivo e nell'interesse dell'Erario alla pronta e sicura esazione delle entrate tributarie - appartenenti in definitiva all'intera collettività nazionale (Corte Costituzionale 209/1988) - e rivela la persistenza di tale potere, che la pubblica amministrazione esercita avvalendosi del servizio bancario, senza che la delega per espletarlo, strumentale alla riscossione del tributo, possa interferire su di esso, che si espleta fino all'adempimento dell'obbligo del riversamento, sanzionato proprio per assicurare allo Stato il perseguimento delle finalità pubbliche a cui fin dall'origine i tributi sono destinati e che



costituiscono il presupposto e la ragion d' essere in forza del quale sono imposti (art. 53 Cost., S.U. 2863/1971, 1464/1979).

Quindi, ribadita la natura pubblica dell'obbligazione dell'istituto di credito nei confronti della P.A. (S.U. 5303/1995, Cass. 7443/1996, 6311/1998, 15110/2006) fino alla completa realizzazione dell'adempimento della delega mediante il riversamento del tributo per conto dell'ufficio IVA, e perciò in funzione vicaria di esso, (D.M. settembre 1995, art. 3, comma 3 e art. 4, comma 2, richiamato dal D.M. del 1996), va riaffermata altresì l'impignorabilità dei crediti che lo Stato vanta nei confronti delle banche delegate dai contribuenti al pagamento delle imposte gravanti su di essi (S.U. 4071/1979, 493/2003) per la persistenza dell'indisponibilità originaria del credito derivante dalla sua natura di tributo, non modificata dalla circostanza che l'Erario lo riscuote tramite servizio bancario.

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per riesame di merito alla luce del principio di diritto secondo cui la regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (artt. 2740 e 2910 cod. civ.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico.

Perciò per la realizzazione di crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica, non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto tributario fra l'ente e il contribuente.

Il giudice di rinvio provvedere altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

P.Q.M.

la corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Bologna, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



## ALLEGATO E

### DISCIPLINA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA

#### Il quadro normativo

La generale esclusione delle somme destinate al Commissario delegato per la gestione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania dall'applicazione delle procedure esecutive e cautelari è contenuta nell'art. 3 del D.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella l. 27 gennaio 2006, n. 21 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*).

La norma, limitatamente ai profili che rilevano in questa sede, dispone quanto segue:

- «*fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati*» (comma 1);
- «*fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati*» (comma 2).

Infine, la norma attribuisce al TAR Lazio (sede di Roma) la giurisdizione esclusiva di primo grado (la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio) in ordine ad ogni questione inerente alla legittimità dei provvedimenti commissariali, anche ai fini dell'emanazione di misure cautelari (commi 2-bis e 2-ter).

L'impignorabilità dei fondi destinati per la gestione dell'emergenza dei rifiuti costituisce applicazione del principio affermato, in via generale, dall'art. 1 del D.l. 25 maggio 1994, n. 313 e convertito in l. 22 luglio 1994, n. 460 (*Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione e delle Forze armate e della Guardia di finanza*), il quale prevede, per quanto qui interessa, che:

- «*i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza [...], comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica [...] non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle*



*leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180» (comma 1);*

*- «i pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi» (comma 2);*

*- «non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1» (comma 3).*

La Corte Costituzionale ha escluso l'incostituzionalità della norma di cui sopra, sull'assunto che essa non configura una procedura tale da determinare una generale ed indistinta impignorabilità di fondi, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità (solo) di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali e che, quindi, non possono essere sottratti alla loro finalità pubblica (2).

### **Effetti**

Fermo quanto si dirà al punto che segue ed in termini generali, l'impignorabilità dei fondi destinati al Commissario per la gestione dei rifiuti comporta la nullità degli atti esecutivi o cautelari, con un duplice ordine di conseguenze;

- da un lato e sotto il profilo processuale, le procedure esecutive e cautelari sono dichiarate, anche d'ufficio, inammissibili (3);

- dall'altro lato e sotto il profilo sostanziale, le somme pignorate non vengono accantonate, sicché possono essere legittimamente impiegate dall'Amministrazione.

### **Ambito di applicazione**

La prima giurisprudenza ha dato un'applicazione estensiva del divieto previsto dall'art. 3 del D.l. n. 245/2005, respingendo indistintamente ogni azione esecutiva promossa nei confronti del Commissario, ogni qual volta il pignoramento o il sequestro avesse "colpito" i fondi destinati allo stesso per l'espletamento della propria attività (4). Ciò anche nel caso in cui il creditore che intendeva agire in via esecutiva era la società appaltatrice di lavori ed opere commesse dallo stesso Commissario delegato.



Si deve tuttavia segnalare che il Consiglio di Stato ha escluso l'applicazione dell'art. 3 del D.l. n. 245/2005 per quanto concerne i rapporti intercorrenti tra i Comuni, il Commissario delegato e le società affidatarie del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sull'assunto che il divieto delle azioni esecutive sulle "risorse finanziarie comunque dirette al commissario delegato" è volto principalmente ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività da parte delle affidatarie e, di conseguenza, che a queste sia corrisposto il corrispettivo dovuto (5). In altri termini, la norma in questione non può ragionevolmente impedire a tali soggetti di agire in via esecutiva nei confronti delle Autorità committenti per la riscossione dei crediti derivanti dal corretto svolgimento delle attività che la norma stessa mira a garantire.

In un'altra sentenza, il Consiglio di Stato ha sancito l'inapplicabilità del "blocco" delle azioni esecutive a quelle procedure incardinate prima dell'entrata in vigore del D.l. n. 245/2005 (1° dicembre 2005) (6).

### **Efficacia temporale**

Infine, l'art. 3 del D.l. n. 245/2005 prevede la moratoria delle procedure esecutive e cautelari per tutto il periodo in cui si protrarrà lo stato di emergenza nella Regione Campania, come si evince dall'inciso iniziale della norma.

L'art. 19 del D.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella l. 14 luglio 2008 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*) ha precisato che tale stato di emergenza avrà fine il 31 dicembre 2009. Tuttavia, sebbene tale data sia stata recentemente confermata da ulteriori provvedimenti governativi (7), non si può escludere che l'Autorità competente disponga una proroga di tale termine (come è accaduto più volte in passato).

(2) V. Corte Cost., 9 ottobre 1998, n. 350, in *Cons. Stato*, 1998, II, 1429.

(3) Cfr. ad esempio Cass., 23 ottobre 2006, n. 22702, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, 10.

(4) Cfr. TAR Campania (sede di Napoli), 3 maggio 2007, n. 4707, in *Giur. merito*, 2007, 10, 2742; TAR Campania (sede di Napoli), 8 novembre 2006, n. 9423, in *Foro amm. TAR*, 2006, 11, 3627.

(5) V. Cons. Stato, 19 marzo 2007, n. 1301, qui allegata.

(6) In tal senso, Cons. Stato, 9 giugno 2006, n. 2077, reperibile in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(7) V. la recente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3788 del 5 febbraio 2009.

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, le somme in questione potranno ritenersi "liberate" dal vincolo di destinazione e, quindi, essere oggetto di pignoramento o sequestro da parte dei creditori del Commissario delegato o di terzi.



## **ALLEGATO F**

ARTICOLO 27, COMMA 13, LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

**Legge - 28/12/2001 , n. 448**

### **EPIGRAFE**

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (in Suppl. ordinario n. 285 alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 301). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

### **TITOLO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA**

#### **CAPO II**

**SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Art.27

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze .

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo (1).

4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.





5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata";
  - b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "È data facoltà agli enti locali di iscrivere";
  - c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
- "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 (2).
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo



complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali. (3)

14. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.

15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".

16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.

15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".

16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione".

17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni".

18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da





società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

(1) Vedi l'articolo 80, comma 49, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(2) Per l'importo delle basi di calcolo dei sovracanon, vedi l'articolo 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

(3) Comma modificato dall'art. 3-quater, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2002, n. 75.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



## ALLEGATO G

### IL CONTO DI TESORERIA DEL MINISTERO DEL TESORO PRESSO LA BANCA D'ITALIA

**Legge - 26/11/1993 , n. 483 - Gazzetta Uff. 01/12/1993 , n.282**

#### **EPIGRAFE**

Legge 26 novembre 1993, n. 483 (in Gazz. Uff., 1 dicembre, n. 282). - Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.  
(Omissis).

Art.1

Art. 1.

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

Art.2

Art. 2.

1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale (1) .

2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, né delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.

(1) Vedi l'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art.3

Art. 3.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.

2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.

3. Tale netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

4. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.



#### Art.4

##### Art. 4.

1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.
2. Sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.
3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino al loro rimborso.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.

#### Art.5

##### Art. 5.

1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.
2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.
3. Ove il saldo di fine mese del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.
4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

#### Art.6

##### Art. 6.



1. Il conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" non può presentare saldi a debito del Tesoro.

2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

Art.7

Art. 7.

1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.l. 8 gennaio 1996, n. 6, conv. in l. 6 marzo 1996, n. 110.

Art.8

Art. 8.

1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.l. 8 gennaio 1996, n. 6, conv. in l. 6 marzo 1996, n. 110.

Art.8

Art. 8.

1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 544, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e modificato dalla L. 13 dicembre 1964, n. 1333, nonché le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

Art.9

Art. 9.

1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.

Art.10

Art. 10.

1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.



2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.
3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:
- a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;
  - b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restando il limite complessivo previsto dal comma 2;
  - c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;
  - d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.
4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.
5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.
6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.
7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f) , del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.

Art.11

Art. 11.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, d.lg. 10 marzo 1998, n. 43.

Art.12

Art. 12.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

